

Vittorio Emanuele III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le deliberazioni 1 marzo 1938, rispettivamente, del Collegio Santonoceto, del Collegio del SS. Cuore di Gesù, dello Stabilimento Arcangelo Raffaele, del Reclusorio delle Vergini, dell'Asilo Trovatelle Settenarie, con sede in Acireale (provincia di Catania), con le quali dette istituzioni hanno aderito al loro raggruppamento sotto un'unica amministrazione, e all'approvazione del relativo regolamento;

Visti gli atti, tra i quali, i pareri espressi dall'Ente Comunale di Assistenza e dal Podestà di Acireale, dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Catania e dall'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia;

Radute le leggi 17 luglio 1890, N° 5972, 21 giugno 1896, N° 213, 13 luglio 1904, N° 390; i relativi regolamenti, nonché i Regi Decreti 4 febbraio e 30 dicembre 1913, N° 214 e 2841, la legge 17 giugno 1926, N° 1187, il testo unico 24 dicembre 1934, N° 2316, e la legge 3 giugno 1937, N° 847;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro dell'Interno;

Vista la delega 7 agosto 1939 - XVII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'Interno, al Sottosegretario di Stato per l'Interno;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO 1 Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:
Collegio Santonoceto;
Collegio del SS. Cuore di Gesù;
Stabilimento Arcangelo Raffaele;
Reclusorio delle Vergini;
Asilo Trovatelle Settenarie;

con sede in Acireale, sono raggruppate sotto unica amministrazione con denominazione "Collegio Santonoceto e Conservatorio femminili di ricovero"

riuniti"

Articolo 2 - E' approvato il regolamento organico per il governo degli enti raggruppati, in data 5 novembre 1938, composto di diciotto articoli, con le seguenti modifiche;

a) Nell'articolo 4 le parole "cinque membri" sono sostituite dalle tre "sette membri"; le parole "dall'Ente Comunale di Assistenza" sono sostituite dalle altre "dal Comitato Amministratore dell'Ente Comunale Assistenza; ed alla fine sono aggiunte le seguenti parole "Un Consiglio nominato dal Comando Federale della G.I.L., un Consigliere nominato dal R. Provveditore agli Studi";

b) Nell'art. 8 le parole "ed a voti" sono sostituite dalle altre "od a voti";

c) L'articolo 12 è soppresso.

d) Nell'articolo 14 le parole "esattore proprio" sono sostituite dalle altre "tesoriere proprio", ed in fine dell'articolo stesso sono aggiunte le seguenti parole "Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione a termini di legge";

Detto regolamento che, in conseguenza delle sussepposte modifiche risulta composto di diciassette articoli, sarà munito di visto e sottoposto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore addì 31 agosto 1939-XVII

F^o Vittorio Emanuele
C^o Buffarini

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DELLA DIV. 3^a



Acireale, 1/6/1976

per copia conforme

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Rag. G. Anastasi)

Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza

**COLLEGIO SANTONOCETO E CONSERVATORI
FEMMINILI DI RICOVERO RIUNITI**

ACIREALE

Corso Umberto 186

Comprendenti le Opere Pie:

- 1) **COLLEGIO SANTONOCETO**
- 2) **COLLEGIO DEL SS. CUORE DI GESU**
- 3) **STABILIMENTO ARCANGELO RAFFAELE**
- 4) **RECLUSORIO DELLE VERGINI**
- 5) **ASILO TROVATELLE SETTENARIE**

REGOLAMENTO ORGANICO

Approvato con R.D. del 31/08/1939 registrato alla Corte
dei Conti il 28/11/1939. Registro n. 15 Interno foglio n. 270

CAPO PRIMO

ENTI D'AMMINISTRARE

Art. 1

In forza dello stesso R.D. di approvazione del presente Statuto, le seguenti Istituzioni di Pubblica Assistenza e Beneficenza aventi tutte scopi affini ricoverativi e sede in Acireale, sono raggruppate con unica sede ricoverativa e sotto un'unica amministrazione, con la denominazione "COLLEGIO SANTONOCETO e CONSERVATORI FEMMINILI DI RICOVERO RIUNITI" Acireale.

a) *COLLEGIO SANTONOCETO*

Fondato da Giovanni Santonoceto con testamenti 28 novembre 1850 - 12 gennaio e 13 febbraio 1851 - Eretto in ente morale con R.D. 13 marzo 1854 e governato dallo statuto organico approvato con R.D. 1° agosto 1936.

Ha per scopo di ricoverare, mantenere ed educare, nei limiti dei propri mezzi, fanciulle povere, dai 6 ai 12 anni, del Comune di Acireale, e parenti consanguinee, anche non povere e non nate in Acireale del fondatore e della di lui moglie defunta Giuseppina Leonardi.

Ha una rendita annua di L. 11.326,50 per interesse su Titoli del Debito pubblico e di L. 1803,70 per censi, oltre alla sede valutabile circa L. 1.000.000.

b) *ASILO DELLE TROVATELLE SETTENARIE* (detto Collegio del Buon Pastore)

Fondato dal Sac. Mariano Finocchiaro Valastro con testamento 7 ottobre 1847.

Eretto in ente morale e governato dallo statuto organico approvato con R.D. 27 luglio 1873.

Ha per scopo la conservazione delle ragazze proiette del Comune di Acireale dell'età non minore di sette, nè maggiori di nove anni, con l'esclusione di quelle scorrette o viziate ovvero inferme o storpie, per essere educate nella morale e civiltà, nei lavori donneschi e nel leggere e scrivere ed aritmetica.

Ha una rendita annua di L. 3920,50 per interessi su titoli del Debito pubblico e di L. 2873 oltre quanto potrà essere ricavato dalla vendita della sede.

c) *RECLUSORIO DELLE VERGINI*
(detto Collegio S. Venera)

Fondato dal Sac. Paolo Modò con testamento 11 giugno 1727 - Non è retto da alcuno statuto organico - Ha il possesso di stato di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 2 del Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 n° 99.

Ha per scopo il ricovero e l'educazione di fanciulle povere ed orfane di Acireale.

Ha una rendita annua di L. 10712 per interessi su titoli del Debito pubblico, e di L. 288,11 per censi oltre quanto potrà essere ricavato dalla vendita della sede.

d) *COLLEGIO DEL S. CUORE DI GESÙ*
(detto Collegio dello Spirito Santo)

Fondato dalla Sig.ra Barbara Continella Cali con testamento 17 marzo 1804. Retto dallo statuto organico approvato con R.D. 28 febbraio 1873.

Ha per scopo il ricovero e il mantenimento delle ragazze orfane e povere, o solamente povere, nate legittime da genitori del Comune di

Acireale, dell'età non minore di tre anni e mezzo, nè maggiori di anni sette, con esclusione delle ragazze scorrette o viziate, per essere educate nella morale e nella civiltà, nei lavori donneschi, nonchè nella prima lettura e scrittura e aritmetica.

Ha una rendita annua di L. 7803 per interesse su titoli del debito pubblico, e di L. 1894 per censi oltre quanto potrà essere ricavato dalla vendita della sede.

e) *STABILIMENTO ARCANGELO RAFFAELE*

Fondato il 1736 da Suor Veneranda Mangani, la quale lo fornì delle prime rendite, con testamento 15 settembre 1742. Retto dallo statuto organico approvato con R.D. il 29 luglio 1878.

Ha per scopo l'educazione e la istruzione delle civili fanciulle nonchè di quelle povere e specialmente orfane, provenienti immediatamente da cospicua famiglia caduta in basso stato economico.

Ha una rendita annua di L. 5948 per interessi su titoli del Debito Pubblico, e di L. 2645 per censi, oltre quanto potrà essere ricavato dalla vendita della sede.

Art. 2

Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, pur essendo rette da unica amministrazione, conservano intera la loro personalità giuridica e mantengono separati i patrimoni, gli inventari e i conti.

Art. 3

Saranno considerate come disposte in parti uguali a favore di ciascuno.

dei cinque Istituti componenti il gruppo, le donazioni, le eredità, i legati che non abbiano speciale designazione a beneficio di qualcuno degli istituti medesimi.

Saranno pure considerate come fatte, in parti uguali a favore di ciascuno dei cinque istituti, le oblazioni che vengano genericamente fatte a favore di essi.

CAPO SECONDO

DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 4

(Così definitivamente modificato con delibera n. 5 del 30/6/1945 vistata dal C.P.A.B.P. di Catania nella seduta del 22/03/1946).

Le suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza così raggruppate, saranno amministrate da un consiglio di Amministrazione composto da sette membri nominati:

Il Presidente, da S.E. il Prefetto della Provincia su terna presentata dall'Ordinario Diocesano di Acireale che ha l'alto patronato sul Collegio Santonoceto; in caso di sede vacante dal Vicario Capitolare.

Due consiglieri, dal predetto Ordinario Diocesano; in caso di sede vacante dal Vicario Capitolare.

Un consigliere, dal Sindaco di Acireale.

Un consigliere, dal Comitato Amministratore dell'Ente Comunale di Assistenza di Acireale, anche direttamente.

Art. 5

Il Consigliere d'Amministrazione durerà in carica quattro anni e i singoli componenti potranno essere riconfermati senza interruzione; rimarranno però sempre in carica sino all'insediamento dei successori.

La scadenza degli amministratori è simultanea.

Chi surroga un membro rimane in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 6

Per le incompatibilità, ineleggibilità e decadenza si richiamano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 7

Le funzioni di Amministratori sono gratuite.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere più anziano di nomina ed in caso di nomina contemporanea il Consigliere più anziano di età.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta al mese o, in ogni modo, nelle epoche stabilite dalla legge per l'approvazione del Conto consuntivo, del bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo, a termine dell'art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 e primo del R.D. 20 febbraio 1927 n. 257; le altre tutte le volte che lo richieda un bisogno urgente sia per invito del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due consiglieri, sia per ordine dell'Autorità governativa.

Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno tre membri ed a maggioranza di voti degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti; hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle adunanze, non sarà computato, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17 luglio 1890 n. 6972, il membro che non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 9

I processi verbali delle adunanze consiliari vengono redatte dal segretario dell'amministrazione e firmati da tutti gl'intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, fungerà da segretario un consigliere.

Art. 10

Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso previo avvertimento scritto all'interessato.

Il Prefetto stesso può promuovere la decadenza.

Art. 11

Spetta al Presidente di rappresentare gli Enti raggruppati e di curare

l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi gli impiegati e di prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferire al Consiglio in adunanza da convocarsi entro breve termine.

Art. 12

Il Consiglio provvede all'Amministrazione delle Opere raggruppate ed al loro funzionamento; delibera il regolamento di amministrazione e di ordine interno; determina i criteri da seguire nell'educazione, istruzione e disciplina delle ricoverate.

Provvede sulle domande di ammissione, su quelle di dimissioni e sul mantenimento delle ricoverate, salvo per i casi urgenti, la competenza del Presidente; nomina, sospende, licenzia gli impiegati e i salariati ed esercita i poteri disciplinari sugli stessi, salvo la competenza del Presidente, come fissata nel regolamento e salva pure la competenza del Presidente quanto alla esecuzione e licenziamento di personale avventizio; delibera sui bilanci e sull'amministrazione dei beni; promuove, quando occorra, la modificazione degli statuti; esercita ogni altra attribuzione ad esso demandata dalla legge e dai regolamenti dello Stato, oltre che dal presente regolamento e degli Statuti particolari delle Istituzioni raggruppate; e dei regolamenti interni e di amministrazione.

CAPO TERZO
DEL PERSONALE E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE

Art. 13

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dal Tesoriere proprio.

Nel caso che il gruppo venga autorizzato ad avere un tesoriere proprio, non si potrà conferire al medesimo un compenso superiore a quello che sarebbe spettato al Tesoriere comunale.

Il Tesoriere è tenuto a prestare cauzione a termini di legge.

Art. 14

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente o di chi ne fa le veci di quello fra i membri del Consiglio di Amministrazione che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro più anziano del segretario e del ragioniere.

Art. 15

Tutti i contratti devono essere firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal segretario o da chi ne fa le veci.

Deve pure avere oltre la firma del Presidente anche la firma del segretario o di chi ne fa le veci, ogni dichiarazione, ogni provvedimento ed in genere ogni atto che emani dalla Amministrazione.

Art. 16

La pianta organica, i modi di nomina, i diritti, i doveri e le attribuzioni del personale salariato e stipendiato sono disciplinati da un regolamento interno e di amministrazione.

Il Regolamento determinerà pure il modo di applicare il presente regolamento e gli Statuti particolari delle istituzioni raggruppate.

Art. 17

Per quanto non previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le disposizioni dei relativi statuti organici e legislativi vigenti in materia di pubblica beneficenza ed assistenza e di protezione della Maternità ed Infanzia.

Così approvato con R.D. del 31/08/1939, registrato alla Corte dei Conti il 28/11/1939. Registro n. 15 Interno foglio n. 270.



Catania, addì 29 Ottobre 1938 Anno XVI

97
n. 150
PREFETTURA DI CATANIA

Divisione C. P.

Sig. Commissario Prefettizio
presso il Collegio Santonoceto

3261

Allegati

posta a

ACIREALE

OGGETTO Raggruppamento istituti femminili di ricovero

Sull'unito schema di regolamento per la gestione degli istituti femminili di ricovero da raggruppare, il Ministero ha osservato quanto segue:

1) Le parole "opere pie" debbono essere sostituite con le seguenti:
"Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza."

2) Nell'art. I alle parole "In forza delle proprie deliberazioni 1 marzo 1938-XVI debbono sostituirsi le seguenti: "In forza dello stesso Regio Decreto di approvazione del presente statuto". Nella lettera e) bisogna dire che il Reclusorio delle Vergini ha il possesso di stato di istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 2 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891 n. 99.

3) L'art. 3 dovrebbe essere uniformato al corrispondente articolo del regolamento modello.

4) L'art. 4, che stabilisce una sede ricoverativa unica, da una parte è superfluo perchè a ciò può provvedere nella sua competenza l'amministrazione degli istituti stessi, dall'altra può essere non conforme agli interessi dell'assistenza, nel caso in cui questa richieda la creazione di sede diversa e separata.

5) Art. 5 - Sopprimerlo.

6) Art. 6 In conformità del sistema normalmente seguito per gli istituti del genere, si ritiene di dover conferire al Prefetto, anzichè al Vescovo la nomina del Presidente; ciò tanto più perchè al Vescovo stesso spetta di nominare altri due componenti.

7) L'art.9 dovrebbe essere sostituito, per maggiore precisione, con l'art.5 del modello.

8) Gli articoli 10 e 11 dovrebbero essere uniformati all'art.7 del modello.

9) L'art.12 dovrebbe essere completato dal capoverso del modello.

10) L'art.14 dovrebbe essere sostituito con l'art.II e l'art.16 con l'art.I0 del modello.

11) Gli articoli 17,18 e 19 dovrebbero essere sostituiti, per maggiore chiarezza, con gli articoli 12,13,14 e 15 del modello.

12) Art.20 sopprimerlo.

13) Nell'art.21 fra le parole "disposizioni" e "legislative" bisogna inserire le altre "dei relativi statuti organici."

Prego quindi provvedere all'approvazione di un nuovo statuto, in conformità alle osservazioni ministeriali e ripresentarli in quattro esemplari (uno dei quali interamente manoscritto e con la vostra firma senza correzioni e ~~data~~ ^{data} dalla nuova deliberazione di approvazione della quale dovranno anche inviarsi tre esemplari.

Non occorre sentire nuovamente i pareri degli enti locali.

IL PREFETTO





MUNICIPIO DI ACIREALE

Protocollo N. 16415

RISPOSTA A NOTA

del N.

Ill.mo

Sig. COMMISSARIO PREFETTIZIO

AL COLLEGIO SANTONOCETO

OGGETTO

ACIREALE

Acireale-Raggruppamento di cinque istituzioni.

Acireale, 18 ottobre 1939-XVII.

S.E. il Prefetto, con lettera 12 corrente n. 50726 mi scrive:

" Il Ministero dell'Interno partecipa che con Decreto Reale in corso di pubblicazione e registrazione è stato provveduto al raggruppamento delle istituzioni Collegio Santonoceto, Asilo Trovatele settenarie, Reclusorio delle Vergini, Collegio Sacro Cuore di Gesù e stabilimento Arcangelo Raffaele, aventi sede in codesto Comune.-

Appena espletate le formalità suddette, ne sarà inviata copia per l'esecuzione. Pregasi dare notizia di quanto sopra al Commissario del Collegio Santonoceto."

Tanto vi comunico per norma.

IL PODESTA'



MUNICIPIO DI ACIREALE

Protocollo N.° 21193

III.mo

Spesa a nota

Sig. Commissario Prefettizio

Collegio Santeneceto

N.

ACIREALE

IDEA - BOLOGNA

OGGETTO

Acireale, 29 12 - 1939XVIII.

Acireale- Istituzioni pubbliche
assistenza e beneficenza-Rag-
gruppamento.

S.E. il Prefetto di Catania con nota 15 corr. n°60328 mi
scrive quanto segue:

" Per l'esecuzione si trasmette copia del R.D. 31 agosto
c.a. registrate alla Corte dei Conti il 28 novembre u.s., Reg.
N.15 Interne foglie N.270, con il quale è stato provveduto al rag-
gruppamento delle istituzioni, in esse indicate, con sede in cedeste
Comune ed alle approvazioni del relativo regolamento organico, muni-
te di viste.-

Si prega far tenere alla Prefettura copia del decreto per uso
d'ufficio nonché copia del regolamento organico."

Alligo R.D. 31 agosto c.a. in originale e regolamento orga-
nico munite di viste con tutte l'incarte.

IL PODESTA'

D. A. n. 192

GRUPPO DI LAVORO IX
Solidarietà Sociale



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge 17.7.1890, n°6972;
- VISTA la legge regionale 9.5.1986, n°22;
- VISTO il proprio atto declaratorio n°746 del 12.11/1987 con il quale venne dichiarata la natura giuridica dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza ai sensi dell'art.1 della legge 17.7.1890, n°6972, nei confronti del Collegio Santonoceto e OO.PP. Riunite di Acireale;
- VISTA la nota n°161 del 5.12.1987 con la quale la predetta Opera Pia richiede l'emissione di singoli atti declaratori per le Opere Pie Riunite, con riferimento al R.D. 31.8.1939;
- CONSIDERATO che il precitato R.D. 31.8.1939 raggruppa sotto unica Amministrazione, con la denominazione di "Collegio Santonoceto e Conservatori Femminili di Ricovero Riuniti" le seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, con sede in Acireale:
 - a) Collegio Santonoceto;
 - b) Collegio del SS. Cuore di Gesù;
 - c) Stabilimento Arcangelo Raffaele;
 - d) Reclusorio delle Vergini;
 - e) Asilo Trovatelle Settenarie;
- RITENUTO pertanto di dovere modificare parzialmente il proprio atto declaratorio numero 746 del 12.11.1987 nella parte afferente la denominazione delle Opere Pie,

D I C H I A R A

La denominazione di O.P. Collegio Santonoceto e OO.PP. Riunite di Acireale risultante dal proprio atto declaratorio n°746 del 12.11.1987, va modificata in "O.P. Collegio Santonoceto e Conservatori Femminili di Ricovero Riuniti" di Acireale, comprendenti le Opere Pie Collegio Santonoceto, Collegio del SS. Cuore di Gesù, Stabilimento Arcangelo Raffaele, Reclusorio delle Vergini e Asilo Trovatelle Settenarie.

Il presente atto di modifica sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al Sindaco di Acireale per la pubblicazione all'albo pretorio per la durata di giorni quindici consecutivi.

Palermo li 10 MAR 1988



ASSESSORE
[Signature]

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI

- p. u. 1156*
uff. di lavoro
servizi sociali
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
 - VISTA la legge 17/7/1890, n° 6972;
 - VISTO il D.P.R. 30/8/1975;
 - VISTA la legge regionale 9/5/1986, n° 22;
 - VISTO il R.D. 13/3/1854 E R.D. 31/8/1939 con il quale l'O.P. Collegio Santonoceto e OO.PP. Riunite di Acireale è stata riconosciuta Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi della legge 17/7/1890, n° 6972;
 - CONSIDERATO CHE con riferimento al decreto di riconoscimento sopra citato ed agli atti in possesso di questo Assessorato non esistono dubbi sulla natura giuridica di IPAB del suddetto Ente;
 - VISTO l'atto di interpello di cui alla nota n° 189 del 27/4/1987 con il quale all'Ente in parola sono stati notificati i risultati cui è pervenuto l'Assessorato in ordine alla natura giuridica dello stesso Ente e ciò per gli effetti di cui all'art. 30, 1° comma della citata legge regionale n° 22/82;
 - CONSIDERATO che l'Ente interessato non ha fatto pervenire alcuna osservazione entro il termine di giorni 40, fissato con la nota di interpello sopra citata, e che pertanto tale silenzio è da considerarsi assenso alla emissione dell'atto declaratorio previsto dal penultimo comma dell'art.30 della legge regionale 9/5/1986, n° 22;
 - CONSIDERATO di dover emettere apposito atto declaratorio con il quale viene dichiarata la natura giuridica di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ai sensi dell'art. 1 della legge 17/7/1890, n° 6972, nei confronti dell'O.P. COLLEGIO SANTONOCETO E OO.PP. RIUNITE DI ACIREALE.

D I C H I A R A

L'O.P. COLLEGIO SANTONOCETO E OO.PP. RIUNITE DI ACIREALE è istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, ai sensi dell'art. 1 della legge 17/7/1890, n° 6972.

./.

Il presente atto declaratorio sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana e trasmesso al Sindaco di ACIREALE per la pubblicazione all'albo pretorio per la durata di giorni quindici consecutivi.

Palermo, li 12 NOV. 1987

L'ASSESSORE



- 20) Ravanusa - O.P. Istituto ricovero S. Vincenzo De Paoli - Atto declaratorio n. 628 del 12 novembre 1987;
- 21) S. Giovanni Gemini - O.P. Orfanotrofio Alessi - Atto declaratorio n. 788 del 12 novembre 1987;
- 22) S. Margherita Belice - O.P. Asilo per la Vecchiaia Costanza Scaminaci Di Giovanni - Atto declaratorio n. 794 del 12 novembre 1987;
- 23) S. Margherita Belice - O.P. Casa delle Fanciulle F. Maglio - Atto declaratorio n. 791 del 12 novembre 1987;
- 24) S. Margherita Belice - O.P. Collegio di Maria - Atto declaratorio n. 630 del 12 novembre 1987.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

- 1) Butera - O.P. Casa della Fanciulla del Carmelo Cantello - Atto declaratorio n. 722 del 12 novembre 1987;
- 2) Caltanissetta - O.P. Istituto Testasecca - Atto declaratorio n. 726 del 12 novembre 1987;
- 3) Caltanissetta - O.P. Boccone del Povero Mons. Gurrera - Atto declaratorio n. 717 del 12 novembre 1987;
- 4) Caltanissetta - O.P. Istituto Maddalena Calafato - Atto declaratorio n. 716 del 12 novembre 1987;
- 5) Gela - O.P. Casa della Fanciulla Regina Margherita - Atto declaratorio n. 714 del 12 novembre 1987;
- 6) Gela - O.P. Casa di Ospitalità A. Aldisio - Atto declaratorio n. 724 del 12 novembre 1987;
- 7) Gela - O.P. Principe Pignatelli, Roviano - Atto declaratorio n. 727 del 12 novembre 1987;
- 8) Mazzerino - O.P. Monte Branciforti - Atto declaratorio n. 718 del 12 novembre 1987;
- 9) Mazzerino - O.P. Casa della Fanciulla ed Asilo Infantile Immacolata - Atto declaratorio n. 729 del 12 novembre 1987;
- 10) Milena - O.P. Salvatore Noto - Atto declaratorio n. 728 del 12 novembre 1987;
- 11) Mussomeli - O.P. Casa delle Fanciulle Sorce Malaspina - Atto declaratorio n. 725 del 12 novembre 1987;
- 12) Niscemi - O.P. Casa di Ospitalità G. Giugno del Sacro Cuore - Atto declaratorio n. 723 del 12 novembre 1987;
- 13) S. Cataldo - O.P. Casa di Ospitalità per Indigenti - Atto declaratorio n. 715 del 12 novembre 1987;
- 14) S. Cataldo - O.P. Casa del Fanciullo Notar Luigi Fasciella - Atto declaratorio n. 721 del 12 novembre 1987;
- 15) S. Cataldo - O.P. Casa dei Fanciulli Cammarata e Concazzina - Cigna Cammarata - Atto declaratorio n. 720 del 12 novembre 1987;
- 16) Valledlunga - O.P. Casa dei Fanciulli dott. Gaetano Guano - Atto declaratorio n. 719 del 12 novembre 1987.

PROVINCIA DI CATANIA

- 1) Acireale - O.P. Fondazione Pasquale Pennisi Alessi - Atto declaratorio n. 741 del 12 novembre 1987;
- 2) Acireale - O.P. Collegio Santonoceto e OO.PP. Riunite - Atto declaratorio n. 746 del 12 novembre 1987;
- 3) Acireale - O.P. Stabilimento degli Invalidi - Atto declaratorio n. 745 del 12 novembre 1987;
- 4) Aci S. Antonio - O.P. Casa di Riposo Albergo dei Poveri - Atto declaratorio n. 738 del 12 novembre 1987;
- 5) Adrano - O.P. Casa delle Fanciulle Gesù Giuseppe e Maria - Atto declaratorio n. 751 del 12 novembre 1987;
- 6) Adrano - O.P. Fondazione Casa dei Bimbi Sangiorgio - Atto declaratorio n. 730 del 12 novembre 1987;
- 7) Belpasso - O.P. Marianna Magri - Atto declaratorio n. 750 del 12 novembre 1987;
- 8) Caltagirone - O.P. Fidocommissaria M. Agata Interlandi - Atto declaratorio n. 740 del 12 novembre 1987;
- 9) Caltagirone - O.P. Educandato S. Luigi - Atto declaratorio n. 734 del 12 novembre 1987;
- 10) Caltagirone - O.P. Casa di Riposo S. Maria di Gesù - Atto declaratorio n. 747 del 12 novembre 1987;
- 11) Catania - O.P. Istituti Femminili Riuniti Provvidenza e Maria del Lume - Atto declaratorio n. 742 del 12 novembre 1987;
- 12) Catania - O.P. Ospizio di Beneficenza - Atto declaratorio n. 743 del 12 novembre 1987;
- 13) Catania - O.P. Casa di Riposo Mons. Ventimiglia - Atto declaratorio n. 755 del 12 novembre 1987;
- 14) Catania - O.P. Educandato Regina Elena e Conservatori Raggruppati - Atto declaratorio n. 756 del 12 novembre 1987;
- 15) Catania - O.P. Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni - Atto declaratorio n. 733 del 12 novembre 1987;
- 16) Castiglione di Sicilia - O.P. Istituto Regina Margherita - Atto declaratorio n. 749 del 12 novembre 1987;

- 17) Giarre - O.P. Casa di Riposo L. Marano - Atto declaratorio n. 754 del 12 novembre 1987;
- 18) Militello Val di Catania - O.P. Gulinello Rizzo Salvatore - Atto declaratorio n. 739 del 12 novembre 1987;
- 19) Militello Val di Catania - O.P. Asilo Infantile Laganà Campisi - Atto declaratorio n. 748 del 12 novembre 1987;
- 20) Mineo - O.P. Casa delle Fanciulle ex Orfanotrofio Femminile - Atto declaratorio n. 752 del 12 novembre 1987;
- 21) Misterbianco - O.P. Istituto di Beneficenza S. Domenico - Atto declaratorio n. 753 del 12 novembre 1987;
- 22) Nicolosi - O.P. Orfanotrofio S. Antonio di Paola - Atto declaratorio n. 763 del 12 novembre 1987;
- 23) Paternò - O.P. Fondazione Luigi Gonzaga - Luigi Costanzo Cutore - Atto declaratorio n. 762 del 12 novembre 1987;
- 24) Randazzo - O.P. Giuseppe ed Anna Vagliasindi Profacci Nucciati - Atto declaratorio n. 732 del 12 novembre 1987;
- 25) Randazzo - O.P. Asilo Infantile S. Giuseppe - Atto declaratorio n. 731 del 12 novembre 1987;
- 26) Randazzo - O.P. Paolo Vagliasindi del Castello - Atto declaratorio n. 761 del 12 novembre 1987;
- 27) Randazzo - O.P. Casa della Fanciulla Sacro Cuore di Gesù - Atto declaratorio n. 735 del 12 novembre 1987;
- 28) Scordia - O.P. Asilo Infantile Ippolito Cristoforo - Atto declaratorio n. 760 del 12 novembre 1987;
- 29) Scordia - O.P. Casa delle Fanciulle S. Vincenzo Ferreri - Atto declaratorio n. 736 del 12 novembre 1987;
- 30) S. Maria di Licodia - O.P. Casa di Ospitalità per vecchi Indigenti F. Salamone - Atto declaratorio n. 759 del 12 novembre 1987;
- 31) Trecastagni - O.P. Fidocommissaria Conservatorio delle Vergini - Atto declaratorio n. 757 del 12 novembre 1987;
- 32) Vizzini - O.P. Ospedale per Vecchi e Poveri S. Vincenzo de Paoli - Atto declaratorio n. 758 del 12 novembre 1987;
- 33) Vizzini - O.P. Asilo Infantile Regina Margherita - Atto declaratorio n. 737 del 12 novembre 1987.

PROVINCIA DI ENNA

- 1) Agira - O.P. Casa di Ospitalità per Indigenti - Atto declaratorio n. 643 del 12 novembre 1987;
- 2) Agira - O.P. Casa della Fanciulla Gravina - Atto declaratorio n. 644 del 12 novembre 1987;
- 3) Agira - O.P. Ospedale S. Lorenzo - Atto declaratorio n. 642 del 12 novembre 1987;
- 4) Agira - O.P. Istituto Sac. Scriffignano - Atto declaratorio n. 638 del 12 novembre 1987;
- 5) Aidone - O.P. Fratelli Palermo - Atto declaratorio n. 641 del 12 novembre 1987;
- 6) Calascibetta - O.P. Casa della Fanciulla Collegio di Maria - Atto declaratorio n. 646 del 12 novembre 1987;
- 7) Centuripe - O.P. Fondazione Pietrangelo Mammano D'Amico - Atto declaratorio n. 640 del 12 novembre 1987;
- 8) Enna - O.P. Casa di Riposo Principe di Piemonte - Atto declaratorio n. 639 del 12 novembre 1987;
- 9) Enna - O.P. Casa della Fanciulla S. Michele - Atto declaratorio n. 637 del 12 novembre 1987;
- 10) Leonforte - O.P. Casa della Fanciulla Lo Gioco Pontorno - Atto declaratorio n. 636 del 12 novembre 1987;
- 11) Nicosia - O.P. Educatorio Provinciale Maschile - Atto declaratorio n. 645 del 12 novembre 1987;
- 12) Nicosia - O.P. Ricovero di Mendicanti Barone di Falco - Atto declaratorio n. 427/648 del 12 novembre 1987;
- 13) Piazza Armerina - O.P. Casa di Ospitalità per Indigenti S. Giuseppe - Atto declaratorio n. 647 del 12 novembre 1987;
- 14) Piazza Armerina - O.P. Casa della Fanciulla S. Giovanni di Rodi - Atto declaratorio n. 650 del 12 novembre 1987;
- 15) Pietraperzia - O.P. Casa di Riposo Flavia Martinez fu avv. Francesco - Atto declaratorio n. 648 del 12 novembre 1987;
- 16) Troina - O.P. Istituti Raggruppati Collegio di Maria Proietto Settenarie e Napoli Braccolosi - Atto declaratorio n. 652 del 12 novembre 1987.

PROVINCIA DI MESSINA

- 1) Barcellona Pozzo di Gotto - O.P. Casa dei Fanciulli Domenico Nicolaci - Atto declaratorio n. 654 del 12 novembre 1987;
- 2) Barcellona Pozzo di Gotto - O.P. Casa della Fanciulla Nicolaci Bonomo - Atto declaratorio n. 666 del 12 novembre 1987;
- 3) Basicò - O.P. Fondazione Ignazio Foti - Atto declaratorio n. 662 del 12 novembre 1987;
- 4) Castoreale - O.P. Fondazione Giulio e Palmira Venini - Atto declaratorio n. 661 del 12 novembre 1987;